



Comune di Avetrana

Provincia di Taranto



REGOLAMENTO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI E SOSTA

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 30.11.2022

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art.188 del nuovo Codice della Strada(D.Lgs n.285/1992), dell'art.381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al CdS (DPR n.495/1992), del DPR n.503 del 1996, del DPR n. 151/2012 e del DPR 642/72 e s.m.i., il presente regolamento disciplina le seguenti procedure: 1. il rilascio, il rinnovo, il duplicato e la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per disabili(di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta). 2. la sosta c.d. "generica" per disabili. 3. la sosta c.d. . "personalizzata" per disabili.

Art. 2

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di: 1. realizzare il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone disabili e la piena integrazione nella società; 2. consentire la partecipazione delle persone disabili alla vita pubblica e privata, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; 3. consentire la mobilità, l'accesso e la fruibilità dei luoghi pubblici da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, permanenti o temporanee.

Art. 3

Rilascio contrassegni per disabili

Possono ottenere il contrassegno per disabili, ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. (D.Lgs. 30 Aprile 1992 nr. 285 e ss.mm.ii.) e art. 381 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495), le **"persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e i non vedenti"** (ai sensi del D.P.R. 503/1996). Può essere concesso anche alle **"persone temporaneamente invalide"**, a causa di infortunio o per altre cause patologiche, anche per un periodo di tempo determinato.

Art. 4

Rilascio del contrassegno

Per il rilascio del primo contrassegno invalidi, gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, art. 33 c. 4, lett c), presso il Servizio di Polizia Locale di Avetrana 74020 via Della Conciliazione 14, con la seguente documentazione allegata:

- Certificazione del servizio medicina legale della A.S.L. territoriale (e non quello della Commissione Medica) da cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non vedente od altro purchè dimostrata. Per gli iscritti alle associazioni, tipo non vedenti ed altre riconosciute dallo Stato, basta la certificazione in originale, datata non oltre tre mesi, rilasciata dall'Associazione stessa;
- due fotografie formato tessere del titolare;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
- copia del libretto di circolazione del veicolo speciale;

Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.

Art.5

Validità del contrassegno ed utilizzo

Il contrassegno è valido su tutto il territorio Europeo (Comunità Europea) per una durata di 5 (CINQUE) anni dalla data del rilascio. Per invalidità temporanee l'autorizzazione è valida dalla data del rilascio e per tutto il periodo di durata dell'invalidità temporanea, risultante dalla certificazione medico legale.

Il contrassegno deve essere usato esclusivamente dal titolare, non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, non è vincolato ad uno specifico veicolo e deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire dell'autorizzazione in assenza del titolare.

Art.6

Rinnovo del contrassegno

Per il rinnovo del contrassegno con validità quinquennale, sarà sufficiente la presentazione di apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 33 comma 4 lettera c) con allegato la certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Per il rinnovo dei contrassegni con validità inferiore ai cinque anni (persone temporaneamente invalide), all'istanza in carta semplice dovrà essere allegata anche la certificazione del servizio di medicina legale della A.S.L. territoriale da cui risulti il perdurare delle condizioni di invalidità temporanea.

Art.7

Furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso il Comando Polizia di Avetrana (TA) sito in Via Della Conciliazione 14, con allegata la documentazione e con le modalità appresso indicate:

Furto: denuncia di furto presentata all'Autorità

Smarrimento: Denuncia di smarrimento presentata alla competente Autorità

Deterioramento: Contrassegno deteriorato

(Per ognuno dei casi previsti dagli artt. 4,6 e 7 sopra elencati è necessario allegare nr. 02 fototessere a colori e la ricevuta del versamento di Euro 15,00 per i diritti di istruttoria e rimborso stampati, intestati sul c.c.p. della tesoreria del Comune di Avetrana, con la causale "rilascio contrassegno invalidi").

Art.8

Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che hanno dato luogo al suo rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmare la dismissione. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, specificatamente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art.9

Requisiti per la concessione dello stallo di sosta

La concessione dello stallo di sosta personalizzato è rilasciata, nelle zone ove non vigano divieti di fermata o sosta, quando ricorrono particolari condizioni di invalidità a:

- . Disabili abilitati alla guida con patente di categoria speciale e che dispongono di un veicolo con comandi adattati;
- . Disabili minori o incapaci
- . Disabili affetti da gravi patologie che comportino gravi limitazioni della deambulazione ai sensi dell'art. 3 e 4 della Legge 104/92 ed equiparati ai sensi dell'Art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

Il soggetto che fruisce di tale concessione non deve disporre di garage o altro posto auto, proprio o di proprietà del nucleo familiare, privo di barriere architettoniche

Art.10

Modalità della richiesta per la concessione dello stallo di sosta personalizzato

La domanda per la istituzione di uno stallo di sosta personalizzato potrà essere presentata presso il Comando di Polizia Locale di Avetrana (TA) alla Via Della Conciliazione nr. 14, allegando la seguente documentazione:

- . Copia contrassegno invalidi
- . Copia patente di guida
- . Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si dispone
- . Copia del documento di riconoscimento del dichiarante
- . Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesti che presso l'abitazione di residenza non si dispone di garage o posto auto privo di barriere architettoniche proprio o di proprietà di un componente del nucleo familiare

Nel caso lo stallo di sosta dovrà essere realizzato presso il posto di lavoro o di studio, si dovrà integrare con la seguente documentazione:

. Dichiarazione del datore di lavoro con allegato documento di identità del dichiarante ove attesti il rapporto di dipendenza del disabile, l'indirizzo della sede lavorativa e l'orario di lavoro, nonché la non disponibilità di un'area di sosta idonea

. Dichiarazione del Dirigente Scolastico con allegato documento di identità del dichiarante ove attesti la frequenza del disabile, l'indirizzo dell'Istituto scolastico, nonché la non disponibilità di un'area di sosta idonea

Art.11

Modalità di pagamento

Rilascio da parte dell'Ufficio (a mano o successivamente inviato via mail) del bollettino recante il numero Codice di Avviso (IUV – Identificativo Univoco di Versamento) con le indicazioni degli importi dovuti e le varie modalità per effettuare il pagamento in tempo reale.